



COMUNE DI SERRACAPRIOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL R. G. DELIBERE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 E ULTERIORI DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventidue** giorno dieci del mese di novembre alle ore 16:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

d'Onofrio Giuseppe	P	Tiberi Giovanni	P
Leombruno Michele	P	Tartaglia Massimiliano	P
Palma Giuseppe	P	Camporeale Marco	P
di Girolamo Mario	P	Ferrero Vincenzo Pietro	P
d'Adamo Giuseppe	P	Presutto Vittorio	A
D'Orio Maria Teresa	A	Fiorentino Giosafatte	A
Taunasio Alessandro	P		

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune

dal
11-11-2022
al
26-11-2022

ai sensi dell'art.124 - 1° comma del D.L.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giuseppe LONGO

Visto: **FAVOREVOLE**

F.to IL RAGIONIERE

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe LONGO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente del consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Il Sindaco relaziona ed illustra la proposta agli atti.

Interviene il Consigliere comunale Marco Camporeale, il quale ritiene che la percentuale di riscossione è molto bassa e si riduce di anno in anno, tanto che nel 2021 è meno dell'1%. con una somma da recuperare che aumenta di anno in anno, per cui è evidente la necessità di evitare che ci siano somme elevate da inserire nei ruoli coattivi. Chiede chiarimenti, forniti dal Responsabile del Settore economico-finanziario, sulla relazione illustrativa di cui al Decreto-Legge n. 179/212.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie (ICI/IMU, TARSU/TARES, TOSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni) e le entrate di natura patrimoniale (canoni e fitti attivi, proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, proventi dei servizi pubblici, oneri concessori, ecc.);
- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Considerato che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Rilevato che i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, *“sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”*;

Richiamato l'articolo 15 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30.09.2002 e successive modificazioni, il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza circa le forme di gestione delle entrate comunali;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16 giugno 2017 si provvedeva ad affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali all'Ente nazionale della Riscossione – Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, ed in particolare il comma 5, lettera b), in forza del quale gli enti locali possono affidare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali esclusivamente ai seguenti soggetti:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che: l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la società realizzi la parte più

importante della propria attività con l'ente che la controlla; svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

Premesso che le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali possono essere effettuate tramite ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come disciplinato dal R.D. 14.04.1910 n. 639;

Dato atto che con la riscossione coattiva a mezzo ruolo per effettuata dalla società Equitalia Spa, ora AdER, ha prodotto i risultati di seguito indicati :

visura 13.09.2022	sito Agenzia delle Entrate Riscossione				
Anno ruolo	Numeri ruoli	Carico	Riscosso totale		residuo da incassare al netto diminuzioni
2013	4	€ 20.088,60	€ 2.502,38	12,46%	€ 17.047,45
2015	3	€ 42.100,86	€ 9.655,99	22,94%	€ 31.198,40
2016	7	€ 61.628,79	€ 12.604,22	20,45%	€ 47.663,94
2019	7	€ 61.062,29	€ 7.574,01	12,40%	€ 53.284,55
2020	24	€ 171.123,38	€ 5.401,41	3,16%	€ 165.562,39
2021	32	€ 331.823,37	€ 300,55	0,09%	€ 331.522,82
		€ 687.827,29	€ 38.038,56	5,53%	€ 646.279,55

Considerato, inoltre, che :

per effetto del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, è stata disposta la soppressione di Equitalia s.p.a. a far data dal 01.07.2017;

· in alternativa, in virtù del D.Lgs. n. 446/1997 gli enti potranno decidere di affidare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie:

- all'Agenzia delle entrate operante per il tramite di un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione" (AdER);

- a soggetti privati abilitati di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 tale compito;

- di effettuare direttamente la riscossione coattiva.

Constatato che all'interno dell'Ente, non è possibile né conveniente, sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;

Richiamati i commi da 784 a 815 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), i quali recano una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

Visto che le suddette novità normative:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;

- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

- introducono, anche per gli enti locali, l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (c.d. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo;

Ribadito che:

- la nuova disciplina di riscossione si applica agli enti locali (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi di comuni);
- la riscossione delle entrate mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, si effettua, per le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici;
- può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- ove gli enti locali affidino la riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni sul c.d. accertamento esecutivo;
- viene modificata la disciplina del versamento delle entrate degli enti locali, novellando nel dettaglio l'art. 2-bis, comma 1, D.L. n. 193 del 2016;
- con la soppressione della parola "spontaneo", si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente. Inoltre, tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- i versamenti effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell'ente locale (di cui all'art. 52, comma 5, lett. b, punto 4), sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario.

Ritenuto pertanto, opportuno e conveniente che l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali venga affidata ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, cioè i c.d. "concessionari della riscossione";

Dato atto che ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012 il Comune deve predisporre la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta" come da allegato A alla presente e che la stessa deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO ed acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale come da allegato sub "B";

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del precitato D.Lgs. 267/2000;

Con votazione all'unanimità favorevole espressa nelle forme di legge:

DELIBERA

Di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte, di procedere all'affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, gestite direttamente dall'Ente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 e precisamente a soggetto iscritto all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

- 2) **di approvare** la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti richiesti per la forma di affidamento prescelta come da allegato sub “A” predisposto ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 del D.L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012);
- 3) **di revocare** l’affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione effettuato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 16.07.2017 con decorrenza dal 01.01.2023;
- 3) **di pubblicare** la predetta relazione sul sito dell’Ente e di trasmetterla all’osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 13, comma 25bis, del D.L. n. 145/2013;
- 4) **di demandare** al competente responsabile di Settore l’adozione degli atti conseguenti.

Su proposta del Presidente del Consiglio comunale, la presente deliberazione, con votazione unanime espressa per alzata di mano, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to Potente Antonio

Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to d'Adamo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 11-11-2022 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 1088

Addì, 11-11-2022

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Giuseppe LONGO

Diverrà esecutiva:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe LONGO

E' copia conforme all'originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 11-11-2022

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe LONGO